REGOLAMENTO (CEE) N. 2246/92 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1992

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari di Cipro, del Marocco, di Israele, della Tunisia e dell'Egitto (1992/1993)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i protocolli addizionali agli accordi tra la Comunità economica europea, da un lato, e il Regno del Marocco (1) e lo Stato di Israele (2), la Repubblica tunisia (3) e la Repubblica araba d'Egitto (4), dall'altro, nonché il protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro e che adegua alcune disposizioni dell'accordo (5), prevedono nei rispettivi articoli l'apertura, da parte della Comunità, di contingenti tariffari comunitari per i seguenti prodotti:

— 86 000 tonnellate di pomodori freschi o refrigerati, appartenenti al codice NC ex 0702 00 10, originari del Marocco (15 novembre - 30 aprile), di cui 15 000 tonnellate in aprile,

— 300 tonnellate di melanzane, appartenenti al codice NC ex 0709 30 00 originarie di Cipro (1° ottobre - 30 novembre),

— 100 tonnellate, 450 tonnellate e 100 tonnellate di cavoli cinesi, appartenenti al codice NC ex 0704 90 90, originari rispettivamente del Marocco di Israele e di Cipro (1° novembre - 31 dicembre),

— 100 tonnellate, 250 tonnellate e 100 tonnellate di insalate « iceberg », appartenenti ai codici NC ex 0705 11 10 ed ex 0705 11 90, originarie rispettivamente del Marocco, di Israele e di Cipro (1° novembre - 31 dicembre),

— 265 000 tonnellate, 293 000 tonnellate, 28 000 tonnellate e 7 000 tonnellate di arance fresche, appartenenti al codice NC ex 0805 10, originarie rispettivamente del Marocco, di Israele, della Tunisia e dell'Egitto (1° luglio - 30 giugno),

— 14 200 tonnellate e 110 000 tonnellate di mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi, appartenenti al codice NC ex 0805 20, originri rispettivamente d'Israele e del Marocco (1° luglio - 30 giugno);

considerando che tuttavia i contingenti tariffari relativi a Cipro devono essere maggiorati annualmente del 5 % a partire dall'entrata in vigore del suddetto protocollo in virtù degli articoli 18 e 19 del medesimo, e che per il 1992 ammontano alle quantità indicate all'articolo 1;

considerando che i volumi dei contingenti tariffari relativi agli altri paesi contemplati dal presente regolamento devono essere aumentati in parti eguali del 3 % o del 5 % a seconda dei prodotti, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1764/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, che modifica il regime applicabile all'importazione nella Comunità di certi prodotti agricoli originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, del Libano, di Israele, di Malta, del Marocco, della Siria e della Tunisia (6);

considerando che entro i limiti di tali contingenti tariffari i dazi doganali sono gradualmente soppressi:

— durante i medesimi periodi e agli stessi ritmi di quelli previsti agli articoli 75 e 268 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, per quanto riguarda i contingenti tariffari in questione aperti per il Marocco, Israele, la Tunisia e l'Egitto e

— secondo il ritmo e le condizioni stabiliti agli articoli 5 e 16 del protocollo relativo a Cipro, per quanto riguarda i contingenti tariffari per Cipro;

considerando che è necessario, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1764/92, sopprimere dal 1° gennaio 1993 i dazi doganali applicabili ai prodotti compresi nell'allegato II del trattato, originari dei paesi terzi mediterranei interessati e per i quali era previsto che lo smantellamento tariffario proseguisse dopo il 1° gennaio 1993;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4162/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con Israele (7), il regolamento (CEE) n. 3189/88 del Consiglio, del 14 ottobre 1988, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con il Marocco e la Siria (8), il regolamento (CEE) n. 2573/87 del Consiglio, dell'11 agosto 1987, che fissa il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con l'Algeria, l'Egitto e la Tunisia (9) ed il protocollo all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità (10), prevedono che la Spagna e il Portogallo applichino i dazi

(1) GU n. L 224 del 13. 8. 1988, pag. 18.
(2) GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 36.
(3) GU n. L 265 del 27. 9. 1978, pag. 2.
(4) GU n. L 266 del 27. 9. 1978, pag. 2.
(5) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 2.
(6) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 9.
(7) GU n. L 396 del 31. 12. 1987, pag. 1.
(8) GU n. L 287 del 20. 10. 1988, pag. 1.
(9) GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 1.
(10) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 37.

doganali che riducano gradualmente la differenza tra le aliquote dei dazi di base e le aliquote dei dazi preferenziali ; che è quindi opportuno aprire i contingenti tariffari comunitari per i periodi indicati nell'articolo 1 ;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti ; che occorre prendere le misure necessarie per garantire una gestione comunitaria ed efficace di tali contingenti tariffari, prevedendo per gli Stati membri la possibilità di prelevare sul volume contingentale i quantitativi necessari corrispondenti alle importazioni realmente constatate ; che questo modo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione delle quote prelevate da detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti sotto indicati, originari di Cipro, del Marocco, di Israele, della Tunisia e dell'Egitto sono sospesi durante i periodi stabiliti ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a fronte di ciascuno di essi :

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Origine	Volume del contingente (in t)	Dazio contingentale (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09.1117	ex 0702 00 10	Pomodori freschi o refrigerati, dal 15 novembre 1992 al 30 aprile 1993	Marocco	90 462	— dal 15 novembre al 31 dicembre : 0,3 ecu/100 kg netti (1) — dal 1° gennaio al 30 aprile : 0
		di cui :			
09.1118	ex 0702 00 10	Pomodori freschi o refrigerati, dal 1° al 30 aprile 1993	Marocco	15 900	0
09.1405	ex 0709 30 00	Melanzane, dal 1° ottobre al 30 novembre 1992	Cipro	378	0
09.1109	ex 704 90 90	Cavoli cinesi, dal 1° novembre al 31 dicembre 1992	Marocco	105	3,4
09.1311			Israele	472	3,4
09.1425			Cipro	126	4,8
09.1111	ex 0705 11 10	Insalate « iceberg » (Lactuca sativa L. : varietà capitata L.), dal 1° novembre al 31 dicembre 1992	Marocco	105	— dal 1° al 30 novembre : 2,5 MIN, 0,4 ecu/100 kg lordi — dal 1° al 31 dicembre : 2,1 MIN, 0,2 ecu/100 kg lordi
09.1313	ex 0705 11 90		Israele	262	
09.1427			Cipro	126	— dal 1° al 30 novembre : 4,8 MIN, 0,8 ecu/100 kg lordi — dal 1° al 31 dicembre : 4,1 MIN, 0,5 ecu/100 kg lordi

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Origine	Volume del contingente (in t)	Dazio contingentale (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09.1323	0805 10 11 0805 10 15 0805 10 19	Arance fresche, dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993	Israele Eggitto	306 185 7 315	0
09.1707	0805 10 21 0805 10 25 0805 10 29				0
	0805 10 31 0805 10 35 0805 10 39				0
	0805 10 41 0805 10 45 0805 10 49				— dal 16 ottobre al 31 dicembre 1992 : 3,3 — dal 1° gennaio al 31 marzo 1993 : 0
	ex 0805 10 70				— dal 16 luglio al 15 ottobre 1992 : 2,5 — dal 1° aprile al 31 giugno 1993 : 0
	ex 0805 10 90				— dal 16 ottobre al 31 dicembre 1992 : 3,3 — dal 1° gennaio al 31 marzo 1993 : 0
09.1121 09.1207	0805 10 11 0805 10 15 0805 10 19	Arance fresche, dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993	Marocco Tunisia	277 640 29 335	0
	0805 10 21 0805 10 25 0805 10 29				0
	0805 10 31 0805 10 35 0805 10 39				0
	ex 0805 10 41 ex 0805 10 45 ex 0805 10 49				— dal 16 ottobre al 31 dicembre 1992 : 3,3 — dal 1° gennaio al 31 marzo 1993 : 0
	ex 0805 10 70				— dal 1° luglio al 15 ottobre 1992 : 2,25 — dal 1° aprile al 30 giugno 1993 : 0
	ex 0805 10 90				— dal 16 ottobre al 31 dicembre 1992 : 3,3 — dal 1° gennaio al 31 marzo 1993 : 0
09.1325	ex 0805 20 10 ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsama); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi, dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993	Israele	14 839	— dal 1° luglio al 31 dicembre 1992 : 3,3 — dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 : 0
	ex 0805 20 90	Minneolas, freschi, dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993			0

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Origine	Volume del contingente (in t)	Dazio contingentale (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09.1129	ex 0805 20 10 ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsama); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi, dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993	Marocco	114 950	— dal 1° luglio al 31 dicembre 1992: 3,3 — dal 1° gennaio al 30 giugno 1993: 0
	ex 0805 20 90	Mineolas, freschi, dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993			0

(a) Codice Taric: vedi allegato

(1) Questo dazio doganale specifico è riscosso solo se supera il 2 % ad valorem.

Entro i limiti di tali contingenti tariffari, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi calcolati in conformità dei regolamenti (CEE) n. 4162/87, (CEE) n. 3189/88, (CEE) n. 2573/87 e del protocollo all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo I sono gestiti dalla Commissione che può adottare ogni misura amministrativa ritenuta utile per garantire una gestione efficace.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto volume lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume contingentale corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingentale di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti finché lo consente il saldo dei volumi contingentali corrispondenti.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. LAMONT

ALLEGATO

Codici Taric

Numero d'ordine	NC	Codice Taric
09.1117	ex 0702 00 10	0702 00 10*21 0702 00 10*29 0702 00 10*31 0702 00 10*39 0702 00 10*41 0702 00 10*49 0702 00 10*51 0702 00 10*59 0702 00 10*61 0702 00 10*69 0702 00 10*71 0702 00 10*79 0702 00 10*81 0702 00 10*84
09.1118	ex 0702 00 10	0702 00 10*71 0702 00 10*79 0702 00 10*81 0702 00 10*84
09.1405	ex 0709 30 00	0709 30 00*50
09.1109 09.1311 09.1425	ex 0704 90 90	0704 90 90*92
09.1111 09.1313 09.1427	ex 0705 11 10 ex 0705 11 90	0705 11 10*35 0705 11 90*11
09.1323 09.1707	ex 0805 10 70 ex 0805 10 90	0805 10 70*11 0805 10 70*13 0805 10 70*14 0805 10 70*18 0805 10 90*11 0805 10 90*19
09.1121 09.1207	ex 0805 10 41 ex 0805 10 45 ex 0805 10 49 ex 0805 10 70 ex 0805 10 90	0805 10 41*13 *18 *98 0805 10 45*13 *18 *98 0805 10 49*13 *18 *98 0805 10 70*11 *13 0805 10 90*19
09.1325	ex 0805 20 10 ex 0805 20 30	0805 20 10*31 0805 20 10*33 0805 20 10*35 0805 20 10*38 *39 0805 20 30*31 0805 20 30*33 0805 20 30*35 0805 20 30*38 *39

Numero d'ordine	NC	Codice Taric
	ex 0805 20 50	0805 20 50*31
		0805 20 50*33
		0805 20 50*35
		0805 20 50*38
		*39
09.1325	ex 0805 20 70	0805 20 70*31
		0805 20 70*33
		0805 20 70*35
		0805 20 70*38
		*39
	ex 0805 20 90	0805 20 90*51
		0805 20 90*53
		0805 20 90*55
		0805 20 90*58
		*59
09.1325	ex 0805 20 90	0805 20 90*11
		0805 20 90*15
		0805 20 90*16
		0805 20 90*17
		*18
09.1129	ex 0805 20 10	0805 20 10*31
		*33
		*35
		*38
		*39
	ex 0805 20 30	0805 20 30*31
		*33
		*35
		*38
		*39
	ex 0805 20 50	0805 20 50*31
		*33
		*35
		*38
		*39
	ex 0805 20 70	0805 20 70*31
		*33
		*35
		*38
		*39
	ex 0805 20 90	0805 20 90*51
		*53
		*55
		*58
		*59
	ex 0805 20 90	0805 20 90*11
		*15
		*16
		*17
		*18